

ALLEGATO "B" al n. 88738/38999 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito un consorzio in forma di società cooperativa ai sensi dell'art. 27 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni denominato "**Consorzio Regionale Garanzia Fidi Società Cooperativa a r.l. Finanziaria Regionale della Cooperazione**", brevemente detto anche "**FINRECO**".

Art. 2 – SEDE

Il Consorzio ha sede nel comune di Udine.

Il Consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 – DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 4 – SCOPO

Il Consorzio, senza fini di speculazione privata, si propone di far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità e della cooperazione ed esercita la propria attività per concorrere allo sviluppo economico del Friuli-Venezia Giulia, nel quadro delle linee di politica economica della Regione autonoma.

Esso opera per contribuire allo sviluppo delle imprese associate fornendo ad esse l'apporto finanziario necessario mediante l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Art. 5 - OGGETTO

Il Consorzio, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, ha per oggetto quello di:

a) prestare, sulla base di apposite convenzioni, garanzie fideiussorie a Banche, Intermediari finanziari, Fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge n.59/1992, società finanziarie, società di leasing e di factoring al fine di mettere in grado i propri soci che ne facciano richiesta di accedere al credito ed alle operazioni aventi natura finanziaria;

b) promuovere, realizzare, partecipare ad iniziative che prevedano il ricorso a mezzi finanziari dell'Unione Europea o di altri enti pubblici per la realizzazione di progetti che abbiano una ricaduta diretta o indiretta a favore delle imprese cooperative del Friuli-Venezia Giulia.

Il Consorzio potrà operare ogni intervento di cui ai commi precedenti e svolgere ogni altro incarico anche affidatogli dall'Amministrazione regionale, dalle Amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici, compatibili e comunque non in contrasto con le proprie finalità istituzionali, anche a favore di terzi non soci, purché rientranti nella categoria delle piccole e medie imprese come definite dalla disciplina co-

munitaria, ivi comprese le imprese operanti nel settore agricolo anche in forma di società semplice, che siano socie di cooperative socie di Finreco, iscritti nel competente registro delle imprese ed aventi esclusiva o prevalente organizzazione operativa nell'ambito del territorio del Friuli-Venezia Giulia.

A tal fine il Consorzio potrà detenere le somme altrui necessarie per l'attuazione del mandato.

Per il perseguimento dell'attività indicata sub. a) il Consorzio provvede alla costituzione ed amministrazione di un apposito fondo di garanzia denominato "Fondo Rischi".

Per il perseguimento delle finalità indicate sub. b) e successive, il Consorzio potrà provvedere alla costituzione ed amministrazione di appositi e specifici fondi anche con l'intervento ed il concorso dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici.

Il Consorzio è autorizzato, altresì, a compiere tutti gli atti ed a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria che abbiano attinenza anche indiretta con gli scopi sociali e siano ritenute comunque utili alla realizzazione degli stessi.

Il Consorzio potrà, pertanto, fra l'altro e a puro titolo esemplificativo:

a) partecipare ad enti ed organismi a carattere regionale e nazionale aventi per scopo lo sviluppo delle cooperative;

b) assumere quote o interessenze o partecipazioni anche azionarie in società ed enti, costituiti o da costituirsi, nei limiti previsti dalla legge, partecipare come associante o come associato ad associazioni in partecipazione;

c) contrarre mutui e prestiti, concedere ipoteche, avalli o fidejussioni e garanzie in genere, acquisire, vendere, permutare, dare o prendere in affitto terreni, fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature in genere.

Resta tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico e fra i soci sotto ogni forma.

Art. 6 - REGOLAMENTI

Le modalità attuative per il raggiungimento degli scopi sociali possono essere fissate in appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione che, una volta approvati dall'assemblea ordinaria, sono vincolanti per tutti i soci e per i terzi non soci, come definiti nell'ultimo comma del precedente articolo 5, beneficiari dei servizi del Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad apportare ai Regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria le modificazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di emanazione di norme legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali.

Le predette modificazioni e/o integrazioni avranno efficacia immediata e saranno sottoposte alla ratifica della prossima assemblea.

TITOLO III

SOCI

Art. 7 - REQUISITI

Possono essere soci del Consorzio:

a) le cooperative e loro consorzi iscritti nel Registro regionale delle cooperative ovvero nell'Albo delle società cooperative;

b) le società partecipate da cooperative socie di Finreco a condizione che le stesse dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie, iscritte nel competente registro delle imprese ed aventi esclusiva o prevalente organizzazione operativa nell'ambito del territorio del Friuli-Venezia Giulia; purché, sia i soggetti di cui alla lettera a) che quelli di cui alla lettere b), siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diano garanzia di serietà e correttezza operativa;
- b) si obblighino ad accettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- c) si impegnino a sottoscrivere e versare almeno sei azioni di capitale sociale del valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna;
- d) si impegnino a versare a titolo definitivo al "Fondo Rischi" di cui al successivo art. 21 almeno la somma di euro 250 (duecentocinquanta) o la maggior somma eventualmente determinata dall'assemblea ordinaria.

Art. 8 – NUMERO

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Esso non può essere in nessun caso inferiore al minimo fissato dalla legge.

Art. 9 DOMANDA DI AMMISSIONE

I soggetti di cui all'art. 7 che intendono aderire al Consorzio devono presentare domanda corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dello statuto sociale e dell'atto costitutivo;
- b) per i soggetti di cui alla lettera a) dell'art.7:
certificato di iscrizione nel Registro regionale delle Cooperative di cui all'art. 3 della L.R. n.79/1982 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nell'Albo delle società cooperative o altra idonea documentazione attestante il possesso del predetto requisito;
- c) per i soggetti di cui alle lettera b) dell'art.7:
certificato di iscrizione nel competente Registro delle imprese;
- d) estratto della delibera di adesione, dichiarato conforme e sottoscritto dal legale rappresentante, adottata dall'organo sociale competente per statuto, con indicazione del numero di azioni di capitale sottoscritto e dell'importo da versare al "Fondo Rischi";
- e) dichiarazione di sottoporsi alla piena osservanza dello statuto del consorzio e degli eventuali regolamenti interni.

Art. 10 DELIBERA DI AMMISSIONE

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'articolo 2528 del Codice Civile.

Art. 11 SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di soci si perde per recesso, esclusione e scioglimento della persona giuridica socia.

Al recesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2532, 1° e 2° comma, del Codice Civile con effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico dei soci che:

- a) siano posti in liquidazione coatta amministrativa ovvero vengano dichiarati falliti;
- b) si trovino in condizione di scioglimento per atto volontario o dell'autorità di vigilanza;
- c) siano gravemente inadempienti agli obblighi di cui al presente statuto;
- d) si rendano morosi nell'adempimento delle obbligazioni assunte verso la società;
- e) danneggino o tentino di danneggiare in qualunque modo, moralmente o materialmente, gli interessi e l'immagine della società;
- f) perdano i requisiti richiesti per la partecipazione alla società.

L'esclusione, che ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento, sarà annotata sul libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione e comunicata con lettera raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 13 LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

Gli associati receduti per i motivi ammessi o esclusi, nonché i liquidatori delle persone giuridiche socie, hanno solo il diritto al rimborso delle azioni versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura il recesso o l'esclusione diventano rispettivamente operanti, ma in misura mai superiore al valore nominale eventualmente rivalutato.

Tale rimborso avrà luogo entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

In ogni caso i soci che cessano di far parte del Consorzio rispondono verso questo per il pagamento della quota sottoscritta e non versata.

Il socio che ha ottenuto garanzie dal Consorzio non ha diritto alla liquidazione della propria quota prima di avere adempiuto a tutti gli obblighi garantiti.

Il Consorzio può procedere alla compensazione dei propri crediti vantati verso il socio col debito che abbia ad oggetto la liquidazione della quota sociale.

Art. 14 – SOCI SOVVENTORI

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono acquisire la qualifica di soci sovventori persone giuridiche, enti pubblici, società per azioni ed associazioni costituite ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, che intendono apportare risorse finanziarie al fine di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei sovventori devono essere effettuati in denaro e costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5.

Essi sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Art. 15 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO SOCIALE

L'emissione delle azioni di cui al precedente articolo è attribuita all'assemblea ordinaria, la quale, conseguentemente, approva il regolamento che disciplina l'ammissione dei soci sovventori.

Detto regolamento dovrà, tra l'altro, stabilire:

a) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore a quello previsto dal comma 6 dell'articolo 4 della legge n.59/1992;

b) le modalità di attribuzione del diritto di voto e di eleggibilità nel Consiglio di Amministrazione, entro i limiti stabiliti dall'art. 4 della legge n.59/1992, e le eventuali modalità di riduzione proporzionale dei voti attribuiti, nel caso in cui detti limiti vengano ad essere superati per qualsiasi motivo;

c) le modalità di cessione delle azioni dei soci sovventori, con eventuale inclusione della clausola di gradimento, nel rispetto della normativa di cui all'art. 2355-bis, 1° comma, del Codice Civile;

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera a), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Il Regolamento stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli ed i poteri del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione delle norme regolamentari deliberate dall'assemblea, ivi compresa la delibera di ammissione dei soci sovventori.

Ai soci sovventori il diritto di recesso spetta nelle ipotesi e con le forme contemplate dall'art. 2437 del Codice Civile ed, inoltre, qualora l'assemblea di FINRECO non deliberi, in capienza di bilancio, alcuna remunerazione del capitale apportato dai soci sovventori stessi.

In questo caso, come nel caso di scioglimento della Società, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale e dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sull'apporto.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili e nei limiti di legge.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 16 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta). Ciascun socio potrà sottoscrivere più azioni fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito dalla legge;

1b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento);

2) dalla riserva legale;

- 3) da eventuali riserve straordinarie;
- 4) dal "Fondo Rischi" di cui al successivo art. 21 e da eventuali altri fondi specifici per apporti ed interventi finanziari;
- 5) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni, enti e privati.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato unicamente per il conseguimento degli scopi sociali.

Le riserve ed i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 17 - CESSIONE DELLE AZIONI

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società neppure ad altri soci senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni dei soci sovventori possono essere cedute con le modalità fissate all'atto dell'emissione.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2530 del codice civile.

Art. 18 - RESPONSABILITA'

La responsabilità di ciascun socio è limitata all'importo delle azioni sottoscritte.

Art. 19 - DECORRENZA DELL'ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio nei termini e secondo i criteri di legge e di statuto.

Art. 20 - BILANCIO

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o finché sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei residui attivi annuali.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve, altresì, essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La residua quota di utili può essere destinata, salvo quanto previsto dall'art. 15 per i soci sovventori, alla remunerazione del capitale sociale con i limiti di cui all'art. 2514, primo comma, lettera a), del Codice Civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, con i limiti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1992, ovvero alla riserva legale e/o ad altre riserve straordinarie.

La cooperativa non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 21 - FONDO RISCHI

Il Consorzio procede alla costituzione ed amministrazione di un "Fondo Rischi".

I soci sono tenuti a versare, all'atto dell'ammissione, una somma da destinare a detto fondo, senza titolo di rimborso, nell'ammontare fissato dall'assemblea ordinaria ed a integrarla in seguito alle deliberazioni di aumento.

I terzi non soci come definiti nell'ultimo comma del precedente articolo 5, beneficiari dei servizi sono tenuti a versare, all'atto della concessione del servizio, una somma da destinare a detto fondo, senza titolo di rimborso, nell'ammontare fissato dall'assemblea ordinaria e a integrarla in seguito alle deliberazioni di aumento.

Il "Fondo Rischi" può essere integrato da contributi erogati dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in base alle disposizioni legislative in essere o che saranno in seguito emanate.

In tale caso, il Consorzio assume nei confronti della stessa Regione gli obblighi previsti dalla L.R. 6 luglio 1970, n. 25 o eventualmente stabiliti dalle vigenti normative, in quanto compatibili con le leggi che disciplinano le società cooperative.

Il "Fondo Rischi" potrà essere integrato anche da eventuali contributi erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici in base a disposizioni legislative vigenti o di futura emanazione.

Il "Fondo Rischi" può essere utilizzato esclusivamente per le finalità di cui all'art. 5, primo comma, lettera a) e per la regolazione e sistemazione delle relative operazioni.

Qualora le norme che dispongono integrazioni del "Fondo Rischi" ovvero degli altri fondi specifici per apporti ed interventi finanziari da parte dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici contengano limitazioni nell'individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi dei beneficiari, ne dovrà essere data evidenza contabile.

Gli interessi attivi maturati sulle somme depositate a qualsiasi titolo presso gli Istituti bancari nonché sui titoli di proprietà possono essere utilizzate dal Consorzio a copertura di spese e per il raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 22 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 23 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La convocazione può avvenire mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano Messaggero Veneto di Udine o mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quanto stabilito nel comma precedente, usare qualunque altra modalità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione della località, che può essere diversa da quella della sede sociale purché in Italia, nonché l'indirizzo della sala designata per l'adunanza, la data e l'ora della prima e seconda convocazione.

La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo quella fissata per la prima.

In mancanza di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tutti gli associati aventi diritto al voto e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio nonché la destinazione dell'utile o la copertura della perdita;
- 2) procede alla elezione delle cariche sociali, determinando il numero degli amministratori nonché alla revoca degli amministratori;
- 3) determina la misura del gettone di presenza da corrispondere agli amministratori, e determina, altresì, il compenso annuale spettante ai membri del Collegio Sindacale;
- 4) delibera sulle responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del direttore generale;
- 5) approva i regolamenti della società;
- 6) delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale o riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 7) delibera sull'emissione dei titoli dei soci sovventori stabilendone gli importi e le caratteristiche ai sensi del precedente art. 15;
- 8) conferisce l'incarico del controllo contabile e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relativamente alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a centottanta giorni, se ricorrono le condizioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

Inoltre essa può essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti

giorni dalla richiesta.

Art. 25 - ASSEMBLEE STRAORDINARIE

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile.

Art. 26 - PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita dai soci cooperatori e dai soci sovventori.

Trattandosi di persone giuridiche, queste saranno rappresentate da chi ne ha la legale rappresentanza oppure da persona provvista di delega scritta a firma del legale rappresentante della società delegante.

I soci possono, altresì, farsi rappresentare in assemblea dal rappresentante di altri soci. Nessuno può rappresentare più di altri tre soci.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte e versate.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che abbiano interamente versato la quota sociale e la somma da destinare al "Fondo Rischi".

La partecipazione all'assemblea da parte dei soci sovventori è disciplinata dall'art. 15 del presente statuto in conformità al disposto dell'art. 4 della legge n.59/1992.

Art. 27 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sia in prima che in seconda convocazione, per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società occorrerà la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti degli stessi.

Art. 28 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova.

Tutte le votazioni sono prese a scrutinio palese.

Art. 29 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un Segretario e, se ritenuto opportuno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Per le assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto dal Notaio.

Art. 30 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e da non più di tredici membri.

I suoi componenti saranno eletti in maggioranza tra quelli proposti dai partecipanti all'assemblea ai sensi dell'art. 2542 del Codice Civile. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 21 dello statuto e dalle relative disposizioni legislative, potranno far parte del Consiglio di Amministrazione un membro nominato dall'Amministrazione Regionale, nonché altri membri nominati dallo Stato o da altro Ente Pubblico nel numero di uno per ciascun ente, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2542, ultimo comma, del Codice Civile.

Art. 31 - INDENNITA' DI CARICA

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina gli emolumenti dovuti agli amministratori per l'espletamento di particolari incarichi.

Art. 32 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICE-PRESIDENTE E DELEGA DI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2381 e dell'art. 2544, 1° comma, del codice civile, può delegare, de terminandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto, oltre che dal Presidente, da altri Consiglieri nel numero che verrà determinato all'atto della deliberazione.

Art. 33 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta domanda scritta da un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere convocato almeno ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio sono convocate presso la sede sociale, o altrove, purché in Italia, con comunicazione scritta, mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi a ciascun amministratore e ciascun sindaco effettivo al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica da questi preventivamente comunicato alla FIN-RECO almeno tre giorni o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello in cui la riunione deve avere luogo.

Anche in difetto delle forme e termini sopra indicati per la convocazione, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Art. 34 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 35 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e

straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per statuto è espressamente riservato all'assemblea.

In modo particolare propone all'assemblea l'indirizzo generale della società e della sua attività, formula i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente, gli eventuali Amministratori Delegati o il Comitato Esecutivo, delibera sulla soppressione o l'istituzione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, provvede alla formazione dei bilanci annuali, sia consuntivi che preventivi, provvede alla formulazione del programma di attività, relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e relativamente alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies del Codice Civile e sulle determinazioni assunte riguardo all'ammissione dei soci ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile.

Inoltre, fra l'altro ed a titolo esemplificativo, può:

- a) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- b) nominare consulenti ed esperti esterni;
- c) deliberare su tutte le operazioni inerenti allo scopo sociale, escluse quelle riservate all'assemblea, autorizzare i relativi impegni anche in forma cambiaria, nonché provvedere alla stipulazione di tutti gli atti e contratti occorrenti;
- d) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti pubblici e privati, fornire garanzie e fidejussioni anche per la concessione di crediti, accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri enti pubblici;
- e) compiere ogni tipo di operazione finanziaria in euro o in valuta consentita dalla legge o specificatamente autorizzata, ponendo in essere tutti gli atti, nessuno escluso, necessari ed opportuni per il loro perfezionamento;
- f) conferire procure sia generali che speciali, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g) fissare l'organico della società;
- h) assumere e licenziare il personale dipendente della società, nominare eventuali direttori, determinandone i compiti;
- i) deliberare circa il recesso e l'esclusione dei soci;
- l) fare acquisti, vendite, permuta di beni mobili, immobili e diritti reali, deliberare in materia di accensioni e cancellazioni di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie;
- m) fissare la misura e le modalità di pagamento dei contributi e dei corrispettivi dovuti dagli associati per le rispettive prestazioni richieste alla società;
- n) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.

Art. 36 - PRESIDENTE

Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presi-

dente, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale di fronte ai terzi.

Spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente:

- a) la rappresentanza negoziale del consorzio;
- b) la rappresentanza in giudizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado e giurisdizione, la nomina di difensore della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti;
- c) il conferimento di procure e deleghe agli amministratori e dipendenti della società per il compimento di atti deliberati dal consiglio di amministrazione ed altresì il conferimento e la revoca della rappresentanza e della firma, nei limiti della propria competenza, ai dipendenti della società mediante procura generale o speciale;
- d) la riscossione da pubbliche amministrazioni e da privati di somme di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Art. 37 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra persone iscritte nel Registro dei revisori legali dei conti.

Il Collegio Sindacale ha i poteri ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 38 – CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sul consorzio è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione contabile in conformità alla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma, del Codice Civile il controllo contabile potrà essere affidato al Collegio sindacale.

Art. 39 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.

Egli partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione esercitando le funzioni di relatore nelle materie di sua competenza e provvede alla esecuzione delle deliberazioni secondo le direttive del Presidente. Può assumere le funzioni di segretario, le quali possono essere, dal Consiglio di Amministrazione, attribuite ad altra persona.

Art. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. La società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione di un arbitro la risoluzione di tutte le controversie intercorrenti tra la società ed i soci o tra essi, che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni adottate legalmente da organi societari competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza dell'arbitro, a titolo esemplificativo, le decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione e sulla determinazione della quota da rimborsare ai soci uscenti.

2. La nomina dell'arbitro è riservata al Presidente del Tribunale di U-

dine.

3. Il ricorso all'arbitro deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

4. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3, del Codice di Procedura Civile.

TITOLO VI

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - VARIE

Art. 41 - SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 42 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale versato dai soci, i dividendi eventualmente maturati e quanto indicato al 2° comma del presente articolo, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Le residue somme versate dai soci al "Fondo Rischi" e gli eventuali residui contributi ricevuti dall'Amministrazione Regionale, dallo Stato o da altro Ente Pubblico ad integrazione di detto fondo saranno destinati in conformità all'art. 4 della Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 luglio 1970, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero in conformità alle relative disposizioni legislative.

Art. 43 - ADESIONI

Il Consorzio aderisce simultaneamente all'Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.), alla Confederazione delle Cooperative Italiane (C.C.I.) e alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue (L.N.C.eM.) tramite i loro organismi territoriali.

Art. 44 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

La cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate. La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 45 - DISPOSIZIONI FINALI

Il domicilio dei soci ordinari e sovventori, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto, se nominato, che esercita il controllo contabile, per i rapporti con il Consorzio è quello che risulta dal relativo libro.

Ogni socio ordinario e sovventore, amministratore, sindaco e il soggetto che esercita il controllo contabile dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente al Consorzio ogni variazione del proprio domicilio.

Tali variazioni dovranno essere trascritte sul relativo libro a cura del Consiglio di amministrazione.

Ai fini della convocazione degli organi sociali, per domicilio s'intende anche il numero d'utenza telefonica del facsimile o l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dai libri sociali.

Per quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulle società cooperative nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

FIRMATO: FRANCO BOSIO

BRUNO PANELLA - NOTAIO (L.S.)